



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Banche dati e Analisi documentale

Atto n. 1344

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale
“Interventi a favore degli umbri all'estero
e delle loro famiglie”

TESTI A FRONTE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Gennaio 2018

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

Atto n. 1344

Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie

Le politiche a favore degli italiani all'estero si sostanziano fondamentalmente in una serie di interventi, volti alla tutela dei diritti, alla promozione sociale, economica e culturale delle collettività italiane all'estero, e finalizzati al rafforzamento dei legami con il nostro Paese.

Occorre ricordare che, accanto allo Stato, un significativo ruolo su questo fronte è svolto dalle Regioni, alle quali, a partire dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il legislatore statale ha attribuito un primo, ristretto, ambito di competenza in materia internazionale

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, numerose sono state le Regioni che hanno legiferato in materia di emigrazione.

Il nuovo disegno di legge della Giunta regionale Umbria Atto n. 1344 "Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie" promuove interventi volti a favorire il rafforzamento dell'identità culturale degli umbri all'estero anche attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine, la diffusione dell'associazionismo degli umbri nel mondo incentivando la partecipazione dei giovani per favorire l'integrazione tra le generazioni, la valorizzazione del ruolo delle comunità umbre nella promozione all'estero dell'Umbria e dei suoi territori dal punto di vista degli scambi economici, della promozione turistica, culturale, nonché dell'offerta formativa.

Al fine di fornire un quadro riassuntivo in chiave comparativa della normativa regionale in materia di interventi a favore degli emigrati si analizzano di seguito le principali disposizioni introdotte dalle Regioni con l'obiettivo di rendere conto di somiglianze o differenze tra le legislazioni regionali nonché di individuare eventuali disposizioni che distinguano alcune Regioni da altre realtà regionali.

Regioni	Umbria Atto n. 1344 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 1029 del 18/09/2017) “Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie”.	Abruzzo L.R. 13 dicembre 2004 n. 47 Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo.	Basilicata L.R. 3 maggio 2002, n. 16 Disciplina generale degli interventi in favore dei Lucani nel mondo	Calabria L.R. 6 novembre 2012 n. 54 (Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo);
Finalità	La norma, vuole incentivare lo sviluppo di legami economici, culturali e sociali tra la Regione e gli Umbri residenti all'estero, attraverso interventi volti, tra l'altro, a promuovere l'associazionismo nel mondo, a valorizzare il ruolo delle comunità umbre nella promozione all'estero dell'Umbria stessa e a favorire l'inserimento economico e formativo degli umbri che stabiliscono la propria residenza nella regione, anche in collaborazione con i comuni, con le associazioni di umbri all'estero e con le organizzazioni che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. (art. 1)	La Regione, cura il rapporto con le comunità dei cittadini Abruzzesi nel Mondo; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria; riconosce l'alto valore morale dell'operato delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell'ordinamento sociale ed economico della Regione; assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la Comunità Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel Mondo, compresi i familiari conviventi, nonché i loro discendenti. (art. 1)	La Regione affronta i problemi dell'emigrazione operando nel quadro della programmazione regionale e definisce le misure necessarie per sostenere il rientro degli emigranti. (art. 1)	La Regione opera per incrementare e valorizzare le relazioni con le comunità di origine calabrese all'estero e interviene a favore di tutti i corregionali emigrati che intendono rientrare definitivamente in Calabria, soprattutto riguardo alle nuove generazioni nate all'estero. (art. 2)
Destinatari	I cittadini di origine umbra per nascita, per discendenza o per residenza, che si trovano	I cittadini di origine abruzzese per nascita, per residenza all'atto dell'espatrio da almeno due anni,	I cittadini italiani nati in Basilicata ed i propri discendenti emigrati e residenti	I cittadini di origine calabrese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed

	stabilmente all'estero per motivi di lavoro o di studio, per un periodo continuativo non inferiore a 2 anni, gli umbri all'estero rientrati definitivamente nella Regione da non più di 180 giorni, i comuni della Regione che mettano in atto interventi a favore degli umbri all'estero e le associazioni dei medesimi umbri all'estero se iscritte all'Albo di cui all'art. 4. (art. 2)	i familiari conviventi, nonché i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi; le Associazioni degli Abruzzesi nel mondo; le Associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da almeno cinque anni e che per statuto svolgano attività in favore delle Comunità nel mondo; le Associazioni degli Abruzzesi in Italia fuori Regione. (art. 2)	all'estero o che abbiano avuto la residenza nella Regione Basilicata e che siano emigrati all'estero per un periodo non inferiore ai tre anni per motivi di lavoro dipendente od autonomo e che eleggano la residenza in un Comune della Basilicata; il coniuge, anche se separato, i figli ed i parenti in linea retta entro il terzo grado, che trasferiscano la propria residenza in un Comune della Basilicata; gli emigrati che siano rientrati nella Regione da non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge. (art. 2)	i loro discendenti in linea retta da nati in Calabria entro il terzo grado che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella regione da non più di due anni; i familiari conviventi ed il coniuge superstite. (art. 3)
Organi consultivi	SI	SI	SI	SI
Denominazione	Consulta regionale degli Umbria all'estero (art. 3)	Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo (art. 3)	Commissione regionale dei Lucani nel mondo (art. 4)	Consulta regionale dei Calabresi all'estero (art. 17)
Costituzione	Decreto Presidente della Giunta regionale (art. 3, comma 2)	Atto amministrativo del dirigente del Servizio (art. 3, comma 2)	Decreto del Presidente del Consiglio regionale (art. 5, comma 4)	Decreto del Presidente del Consiglio regionale (art. 18, comma 1)
Presidenza	Presidente della Giunta regionale o suo delegato (art. 3, comma 3)	Presidente della Giunta regionale o dal componente la Giunta preposto all'Emigrazione, oppure da un delegato tra i consiglieri regionali eletti nella legislatura corrente (art. 10, comma 1)	Presidente del Consiglio regionale o consigliere da lui delegato (art. 5, comma 1, lett. a)	Presidente della Giunta regionale o suo delegato (art. 17, comma 2, lett. a)
Presenza di giovani	NO	Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno	E' previsto il Forum dei giovani lucani nel mondo per garantire	diciassette giovani residenti all'estero, discendenti di

		più di un rappresentante, ne designano almeno uno di età inferiore a 35 anni. (art. 4, comma 5)	un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione (art. 11 bis)	calabresi, con età inferiore ai trentasei anni
Presenza femminile	NO	NO	All'interno del Forum (art. 11 bis, comma 3, lett. b)	Le lett. l) e m) dell'art. 17, per la composizione della Consulta richiamano il settimo comma dell'art. 117 della Costituzione, che prevede che le leggi regionali “..... promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. (art. 17, comma 2, lett. l) e m)
Frequenza dei lavori della Consulta	Almeno una volta l'anno (art. 3, comma 10)	Almeno una volta l'anno (art. 5, comma 2)	Una volta l'anno (art. 8, comma 2)	Una volta l'anno e ogni volta lo richieda almeno un terzo dei componenti (art. 18, comma 9)
Durata in carica	Legislatura regionale (art. 3, comma 7)	Legislatura regionale (art. 3, comma 2)	Legislatura regionale	Legislatura regionale (art. 18, comma 1)
Decadenza rieleggibilità	Non più di due mandati consecutivi. (art. 3, comma 7)	Due assenze consecutive non giustificate, comportano la decadenza automatica da membro del CRAM. Non più di due mandati (art. 8, comma 2)	Non possono rimanere in carica per più di dieci anni (art. 6, comma 4)	Tre assenze consecutive non giustificate, comportano la decadenza automatica da membro della Consulta (art. 18, comma 7) Non oltre due volte consecutive (art. 18, comma 2)
Compiti				
Programma di Legislatura e Piano annuale degli interventi	La Giunta regionale, sulla base delle proposte della Consulta, adotta il Programma di legislatura degli interventi (art.	Il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo formula proposte per la redazione del programma annuale delle	La Commissione regionale dei lucani propone i programmi delle attività triennali e annuali (art. 7, comma 1, lett a)	La giunta regionale, su parere della Consulta, approva il Piano annuale degli interventi (art. 27)

	5, commi 1 e 2) e sulla base di questo, il Piano annuale degli interventi (art. 5, comma 2)	attività, degli interventi e per la ripartizione annuale della spesa. (9, comma 1, lett. a)	Il Consiglio regionale approva il Programma triennale (art. 17) e il Piano annuale (art. 18)	
Interventi di sostegno e contributi				
Avvio di attività produttive o reinserimento professionale	SI (art. 7, comma 1, lett. a)	SI (art. 19, comma 1, lett. d).	SI (art. 20, comma 1, lett. a)	SI (art. 6)
Iniziative e attività culturali per la tutela dell'identità dei paesi di origine	SI (art. 1, comma 2, lett. a)	SI (art. 1 bis, comma 1, lett. b)		SI (artt. 8, 9 e 10)
Inserimento scolastico - Borse di studio - Formazione	SI (art. 7, comma 1, lett. b)	SI (art. 1 bis, comma 1, lett. a)	SI (art. 19, comma 1, lett. i); art. 20, comma 1, lett. d); (art. 23)	SI (art. 7, comma 4)
Insegnamento della lingua italiana			SI (art. 23, comma 1, lett. a)	SI (art. 7, comma, 4, lett. a) e b)
Riqualificazione professionale			SI (art. 20, comma 1, lett. c); art. 22)	
Interventi socio - assistenziali	SI (art. 7, comma 2)	SI (art. 1 bis, comma 1, lett. e)	SI (art. 20, comma 1, lett. p; art. 26)	

Sostegno in caso di necessità.		SI (art. 1 bis, comma 1, lett. e) punto 3	SI (art. 20, comma 1, lett. o)	SI (art. 5, comma 1, lett. b)
Reinserimento abitativo e prima sistemazione	SI (art. 7, comma 3, lett. a)	SI (art. 20)	SI (art. 20, comma 1, lett. b); art. 21)	
Spese di viaggio e di trasporto delle masserizie		SI (art. 1 bis, comma 1, lett. e) punto 1	SI (art. 20, comma 1, lett. m)	SI (art. 5, comma 1, lett. a)
Trasporto delle salme di connazionali	SI (art. 7, comma 3, lett. b)	SI (art. 1 bis, comma 1, lett. e) punto 2	SI (art. 20, comma 1, lett. n)	SI (art. 5, comma 1, lett. c)
Contributi a fini previdenziali			SI (art. 20, comma 1, lett. p)	SI (art. 5, comma 1, lett. e)
Informazione	SI (art. 1, comma 2, lett. g)	SI (art. 1 bis, comma 1, lett. d)	SI (art. 24)	SI (art. 11)
Associazionismo	SI	SI	SI	SI
Albo regionale delle associazioni di cittadini emigrati all'estero	SI Albo regionale delle Associazioni di umbri all'estero (art. 6)	SI Albo delle associazioni (art. 14)	SI Albo regionale (art. 14)	SI Registro delle Associazioni, enti, istituzioni, circoli, federazioni e e confederazioni (art. 15)
Previsione negli Statuti	Tra i principi programmatici (art. 8)	Tra le disposizioni di principio (art. 7, comma 6)	Tra i principi (art. 11)	Tra le finalità della Regione (art. 2, comma 2, lett. q)

Regioni	Campania L.R. 19 febbraio 1996, n. 2 Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero	Emilia-Romagna L.R. 27 maggio 2015 n. 5 Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo.	Lazio L.R. 31 luglio 2003, n. 23 Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari	Marche L.R. 30 giugno 1997, n. 39 Interventi a favore dei marchigiani all'estero.
Finalità	La regione prevede forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori campani residenti all'estero e delle loro famiglie; diffusione della cultura, di origine, tra gli emigrati; interventi per agevolare l'inserimento e il reinserimento nelle attività produttive regionali degli emigranti che ritornano; superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori campani residenti all'estero. (art. 1)	La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una importante risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale. Promuove lo sviluppo degli ideali federalistici europei e di dialogo e reciproca collaborazione con i popoli di tutto il mondo, anche utilizzando i programmi e le risorse dell'Unione europea. (art. 1)	La Regione interviene a favore dei lavoratori laziali emigrati residenti all'estero e dei loro familiari per il superamento delle difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita, anche con iniziative finalizzate a sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità degli stessi lavoratori, nonché per sostenere e rafforzare la loro identità etnica e rinsaldarne il legame con la terra d'origine. Interviene, inoltre, a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nel Lazio, agevolandone il reinserimento sociale e produttivo. (art. 1)	La Regione concorre a tutelare, i cittadini marchigiani che per motivi di lavoro si siano trasferiti all'estero. Adotta i provvedimenti per promuovere iniziative a favore degli emigrati, delle loro famiglie e discendenti, volte a conservare l'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con le Marche; promuove la diffusione della conoscenza della regione nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico-paesaggistiche e sociali e lo sviluppo di rapporti economici, valorizzando la presenza della collettività marchigiana all'estero; agevola l'inserimento degli emigrati nel tessuto sociale ed economico della regione. (art. 1)
Destinatari	I cittadini campani trasferiti all'estero per motivi di lavoro; i	Gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati	I cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che si	Gli emigrati marchigiani per origine o residenza, le loro

	<p>cittadini già residenti nella Regione, nonché i figli ed il coniuge, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente od autonomo, non inferiore ai tre anni negli ultimi cinque anni, che eleggano la residenza in un comune della Campania e che siano rientrati nella Regione da non oltre due anni. (art. 15)</p>	<p>all'estero, da un periodo non inferiore a due anni, le loro famiglie ed i loro discendenti; i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un comune della regione; le realtà istituzionali, associative, formative ed universitarie del territorio regionale in grado di valorizzare il ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero. (art. 2)</p>	<p>trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro; i cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non più di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato la propria residenza in un comune del Lazio; i figli ed il coniuge, anche superstite, nonché, se cittadini italiani, i parenti dei soggetti sopracitati, entro il terzo grado, se in linea retta, entro il primo grado, se collaterali. (art. 2)</p>	<p>famiglie e discendenti che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni ed ai cittadini rimpatriati nelle Marche da non più di tre anni. Si prescinde da tale requisito nel caso di rientro a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi socio - politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la permanenza nei paesi di immigrazione. (art. 2)</p>
Organi consultivi	SI	SI	SI	SI
Denominazione	Consulta regionale dell'emigrazione (art. 3)	Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (art. 3)	Consulta regionale per l'emigrazione (art. 8)	Consiglio dei marchigiani all'estero (art. 4)
Costituzione	Decreto Presidente del Consiglio regionale (art. 6, comma 1)		Decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 9, comma 1)	Presidente della Giunta regionale (art. 4, comma 3)
Presidenza	Presidente Consiglio regionale (art. 6, comma 1, lett. a)	Nominato dall'Assemblea legislativa, tra i suoi componenti (art. 4, comma 1, lett. a)	Presidente della commissione consiliare competente in materia di emigrazione o un suo delegato. (art. 8, comma 1, lett. a)	Il Presidente è eletto dal Consiglio dei marchigiani all'estero, nel suo interno (art. 6, comma 2)
Presenza di giovani	NO	SI Otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non	NO	SI Rappresentanti dei giovani discendenti di origine

		superato il trentacinquesimo anno (art. 4, comma 1, lett. f)		marchigiana (art. 4, comma 1, lett. c), di età non superiore ai trentacinque anni al momento della designazione (art. 4, comma 7)
Presenza femminile	NO	NO	NO	SI Nelle designazioni si deve tener conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne (art. 4, comma 2)
Frequenza dei lavori della Consulta	Almeno una volta l'anno (art. 11, comma 6)	Due volte l'anno (art. 5, comma 2)	Almeno una volta l'anno (art. 9, comma 5)	Almeno una volta ogni due anni (art. 6, comma 4, lett. a)
Durata in carica	Quattro anni (art. 11, comma 1)	Tutta la legislatura (art. 4, comma 1)	Tutta la legislatura (art. 9, comma 1)	Dall'inizio della legislatura fino all'insediamento del nuovo organismo (art. 4, comma 3)
Decadenza e rieleggibilità		Tre assenze consecutive non giustificate, comportano la decadenza da membro della Consulta (art. 8, comma 2) Non più di due mandati consecutivi (art. 4, comma 1, lett. h)		La Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento (art. 6, comma 1)
Compiti				
Programma di Legislatura e Piano annuale degli interventi	La Giunta provvede, alla definizione del programma triennale di massima degli interventi previo parere della Consulta regionale dell'emigrazione , nonché della	L'Assemblea legislativa approva, su proposta del Presidente della Consulta , il piano triennale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. (art. 17)	La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l'emigrazione e previo parere della commissione consiliare competente, adotta un programma triennale degli	Il programma degli interventi a favore degli emigrati, è predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, previo parere del Consiglio dei

	Commissione Consiliare regionale competente (art. 4) e approva il piano annuale degli interventi, previo parere del Comitato direttivo della Consulta (artt. 4 e 5)		interventi a favore degli emigrati laziali (art. 4). La Consulta esprime parere obbligatorio sul programma (art. 10, comma 1, lett. e)	Marchigiani all'estero. Il programma è attuato mediante il piano annuale previo parere del Comitato esecutivo del Consiglio dei Marchigiani all'estero. (art. 3)
Finanziamenti				
Avvio di attività produttive o reinserimento professionale	SI (art. 20)	SI (art. 11, comma 2; art. 12, comma 1)	SI (art. 3, comma 1, lett. c)	SI (art. 11, comma 2, lett. b)
Iniziative e attività culturali per la tutela dell'identità dei paesi di origine	SI (art. 25)	SI (art. 11, comma 3; art. 13)	SI (art. 3, comma 1, lett. g) e h)	SI (art. 10)
Inserimento scolastico - Borse di studio e formazione	SI (art. 21)	SI (art. 11, comma 2)	SI (art. 3, comma 1, lett. d)	SI (art. 11, comma 2, lett. a)
Insegnamento della lingua italiana	(art. 21, comma 2, lett. a)	SI (art. 11, comma 3, lett. a)	SI (art. 3, comma 1, lett. f)	SI (art. 11, comma 2, lett. a)
Riqualificazione professionale		SI (art. 11, comma 2; art. 12, comma 1)	SI (art. 3, comma 1, lett. a)	
Interventi socio - assistenziali	SI (art. 19)	SI (art. 15)		

Sostegno in caso di necessità	SI (art. 19, comma 1, lett. a)	SI (art. 11, comma 4; art. 15)	SI (art. 3, comma 1, lett. q)	SI (art. 11, comma 3)
Reinserimento abitativo e prima sistemazione	SI (art. 19, comma 1, lett. a)	SI (art. 12, comma 1)	SI (art. 3, comma 1, lett. b)	
Spese di viaggio e di trasporto delle masserizie	SI (art. 19, comma 1, lett. b)	SI (art. 12, comma 2, lett. a)	SI (art. 3, comma 1, lett. o)	SI (art. 11, comma 3, lett. a)
Trasporto delle salme di connazionali	SI (art. 19, comma 1, lett. c)	SI (art. 12, comma 2, lett. b)	SI (art. 3, comma 1, lett. p)	SI (art. 11, comma 3, lett. b)
Contributi a fini previdenziali			SI (art. 3, comma 1, lett. e)	
Informazione	SI (art. 26)	SI (art. 11, comma 2, lett. a)	SI (art. 3, comma 1, lett. i)	SI (art. 9)
Associazionismo	SI	SI	SI	SI
Albo regionale delle associazioni di cittadini emigrati all'estero	Registro regionale delle Associazioni (art. 28)	Elenco delle associazioni e federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero (art. 14, comma 2)	Registro regionale delle associazioni (art. 6)	Albo delle associazioni (art. 12)
Previsione negli Statuti	Tra i principi fondamentali prevede che la Regione mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo. (art. 1, comma 4)	Pone il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, tra gli obbiettivi della Regione. (art. 2, comma 1, lett. g)	Sviluppo civile e sociale Favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all'estero e le loro associazioni e comunità. (art. 7, comma 2, lett. d)	Sviluppo economico e rapporti sociali Riconosce e promuove l'attività dei marchigiani emigrati all'estero e dei loro discendenti. (art. 4, comma 4)

Regioni	Molise L.R. 30 giugno 2015, n. 12 Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo.	Puglia L.R. 11 dicembre 2000, n. 23 Interventi a favore dei pugliesi nel mondo	Toscana L.R. 22 maggio 2009 n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); D.P.G.R. 25/2/2010 n. 19/R “Regolamento di attuazione del titolo IV della L.R. 22/5/2009, n. 26”	Veneto L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro
Finalità	La Regione Molise riconosce nei molisani nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano e di sostenere la proiezione internazionale del Molise. (art. 1)	La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare. (art. 2)	La Regione Toscana, riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano. (art. 2)	La Regione promuove iniziative dirette a favorire o facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale dei cittadini Veneti destinatari della presente legge; interviene nei confronti della collettività veneta all'estero per garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine. (art. 1)
Destinatari	Possono beneficiare degli interventi: i cittadini di origine molisana residenti all'estero; i protagonisti delle nuove mobilità di lavoro e di studio; le associazioni di molisani e le loro federazioni iscritte al Registro regionale; gli enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa nel territorio regionale o nazionale e attuino iniziative a favore dei	Sono destinatari degli interventi: i cittadini di origine pugliese per nascita o residenza, le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni risiedono stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro dipendente o autonomo; i cittadini di origine pugliese, le loro famiglie e i loro discendenti che eleggono la propria residenza in un Comune della	Sono destinatari degli interventi: i cittadini residenti in Toscana all'atto dell'espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi; i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all'atto dell'espatrio ma che	Sono destinatari degli interventi: i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi; il coniuge superstite e i discendenti fino alla terza generazione dei soggetti sopra

	molisani nel mondo. (art. 2)	Puglia dopo aver maturate, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi e rientrati nella Regione da non più di due anni; le associazioni dei pugliesi nel mondo. (art. 2)	non beneficiano di analoghi interventi da parte della regione in cui erano residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano in Toscana con la residenza dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi; le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo; le associazioni dei giovani toscani nel mondo ; gli enti locali della Toscana; le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo; i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro. (art. 29)	citati. (art. 1)
Organici consultivi	SI	SI	SI	SI
Denominazione	Consiglio dei molisani nel mondo (art. 12)	Consiglio generale dei pugliesi nel mondo (art. 7)	Assemblea dei Toscani nel mondo (art. 34)	Consulta dei Veneti nel mondo (art. 16)
Costituzione	Decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 12, comma 5)	Decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 7, comma3)	Decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 1 Reg.to di attuazione)	Decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 16, comma 5)
Presidenza	Presidente della Giunta regionale (art. 12, comma 2)	Presidente della Giunta regionale (art. 7, comma)	Presidente della Giunta regionale (art. 34, comma 2)	Presidente della Giunta regionale (art. 16, comma 2)

	lett. b)			
Presenza di giovani	SI Dieci giovani in rappresentanza dei continenti: sud America (4), nord America (2), Australia (2); Europa (2). Inoltre il direttore del Servizio regionale competente richiede a ciascuna federazione ed associazione di designare tre candidati tra cui un giovane fino a 35 anni. (art. 12, comma 2 lett. c)	SI Cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai trentacinque anni (art. 7, comma 2, lett. b)	SI L'assemblea si può riunire in una specifica sessione "giovani", la cui partecipazione è riservata ai rappresentanti delle associazioni dei giovani (art. 34, comma 3 bis)	SI Un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti entro la quinta generazione e di età compresa fra i diciotto e i trentanove anni (art. 16, comma 3, lett. g-bis).
Presenza femminile	NO	NO	NO	NO
Frequenza dei lavori della Consulta	Una volta l'anno (art. 12, comma 9)	Almeno una volta l'anno (art. 7, comma 7)	L'Assemblea si riunisce di norma una volta nel periodo della legislatura (art. 2, comma 6, Reg.to di attuazione)	Una volta l'anno (art. 16, comma 4)
Durata in carica	Fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Consiglio regionale ed entro tale termine deve essere ricostituito. (art. 12, comma 5)	Cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina (art. 7, comma 3)	Per il periodo della legislatura regionale (art. 2, comma 5, Reg.to di attuazione).	Fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta regionale (art. 16, comma 5)
Decadenza e rieleggibilità			I vicepresidenti e i coordinatori di area geografica non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi (art. 2, comma 4, Reg.to di attuazione)	
Programma di	Il Consiglio regionale approva,	La Giunta regionale, tenuto		La Giunta regionale sottopone

Legislatura e Piano degli interventi	su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale degli interventi a favore dei molisani nel mondo. In attuazione di quanto previsto nel Piano triennale la Giunta adotta il Piano operativo annuale che viene è approvato dalla Giunta, che acquisisce il parere non vincolante della competente commissione consiliare. (art. 10)	conto degli indirizzi generali espressi Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, approva il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero (artt. 10 e 11).		all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo. Inoltre approva programma annuale degli interventi stabilendo criteri e modalità per l'attuazione delle singole iniziative. (art. 14)
Finanziamenti				
Avvio di attività produttive o reinserimento professionale	SI (art. 9, comma 1, lett. c)	SI (art. 3, comma 1, lett. g)		SI (art. 5; (art. 2, comma 1, lett. a)
Iniziative e attività culturali per la tutela dell'identità dei paesi di origine	SI (art. 6)	SI (art. 3, comma 1, lett. a), e b)	SI (art. 28, comma 1, lett. e)	SI (art. 9)
Inserimento scolastico - Borse di studio	SI (art. 9, comma 1, lett. a)	SI (art. 3, comma 1, lett. l)		
Insegnamento della lingua italiana	SI (art. 7, comma 1; art. 9, comma 1, lett. a)		SI (art. 28, comma 1, lett. a)	
Riqualificazione professionale e	SI	SI		

formazione	(art. 9, comma 1, lett. b)	(art. 3, comma 1, lett. l)		
Interventi socio - assistenziali			SI (art. 28, comma 1, lett. b)	SI (art. 2, comma 1, lett. c); art. 8)
Sostegno in caso di necessità.		SI (art. 3, comma 1, lett. d)		SI (art. 8; art. 13)
Reinserimento abitativo e interventi di prima sistemazione		SI (art. 3, comma 1, lett. g)		SI (art. 4; art. 8, comma 1 lett. c))
Spese di viaggio e di trasporto delle masserizie				SI (art. 8, comma 1, lett. a) e b)
Trasporto delle salme di connazionali				SI (art. 8, comma 1, lett. d)
Contributi a fini previdenziali				
Informazione	SI (art. 5)	SI (art. 3, comma 1, lett. i)	SI (art. 28, comma 1, lett. c)	SI (art. 10)
Associazionismo	SI	SI	SI	SI
Albo regionale delle associazioni di cittadini emigrati all'estero	Registro regionale delle Associazioni e Federazioni di molisani (art. 17)	Albo delle Associazioni e Federazioni pugliesi nel mondo (art. 4, comma 7)		Registro delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;

				registro dei circoli aventi sedi all'estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo; registri dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgono attività con carattere di continuità da almeno tre anni. Inoltre è istituito un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta (art. 18)
Statuto	La Regione nell'articolo relativo al “Patrimonio storico e culturale” promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico, con particolare attenzione anche allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con i molisani residenti all'estero o in altre regioni e con le loro associazioni, favorendone la partecipazione alle iniziative delle comunità di origine e della Regione nei luoghi di residenza, nonché il rientro ed il reinserimento. (art. 8)	a Regione valorizza il legame con i pugliesi emigrati. (art. 4) Prevede, tra le Autorità di garanzia, il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, che interviene nella tutela dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero. (art. 50)	Tra i principi generali dello Statuto è previsto che la Regione garantisce la partecipazione dei toscani residenti all'estero alle scelte politiche regionali e ne promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici. (art. 3, commi 4 e 5).	Lo Statuto del Veneto, prevede, tra i principi, che la Regione mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono. (art. 8)

Conclusioni

Raffrontando le varie legislazioni, si nota come emergano significativi aspetti comuni, tra i quali il più rilevante è rappresentato dalla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato dalle comunità italiane all'estero.

In concreto, si osserva che la maggior parte delle Regioni pone in essere interventi finalizzati a:

- promuovere iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale delle regioni;
- garantire il mantenimento della identità regionale e migliorare la conoscenza della cultura di origine;
- favorire o facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale degli emigrati;
- favorire l'informazione degli emigrati sulle attività regionali, sullo sviluppo sociale, culturale, produttivo e sulla situazione occupazionale delle singole regioni;
- fornire assistenza nel caso si verifichino all'estero particolari eventi socio-politici.

Destinatari

Tutte le Regioni prevedono tra i destinatari i rispettivi cittadini per nascita, per residenza, i familiari conviventi, e i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero che varia tra le diverse Regioni.

Unica la Toscana a prevedere tra i destinatari anche i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all'atto dell'espatrio ma che non beneficiano di analoghi interventi da parte della regione in cui erano residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano in Toscana con la residenza dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

Organici consultivi

Un altro aspetto che accomuna le varie discipline regionali è l'istituzione di **un organo consultivo**, differentemente denominato: Consulta (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e Veneto), Consiglio (Abruzzo, Marche, Molise, Puglia), Commissione regionale (Basilicata), , Assemblea (Toscana).

Tale organo opera a favore delle comunità di origine regionale all'estero facendo da tramite con le realtà istituzionali, economiche e culturali della Regione e coordina anche, tra le varie regioni, le politiche per i diversi corregionali residenti all'estero.

Per quanto riguarda la presenza dei giovani, le regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Veneto la prevedono tra i componenti della Consulta; la Regione Basilicata prevede il Forum dei giovani lucani nel mondo (art. 11 bis); la Toscana le Associazioni dei giovani toscani nel mondo (art. 31) e i coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo (art. 38);

Presenza femminile nella Consulta

Relativamente alla presenza femminile, la Calabria per la composizione della Consulta richiama il settimo comma dell'art. 117 della Costituzione, che prevede che le leggi regionali “..... promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive” (lett. l) e m) art. 17); le Marche prevedono che “nelle designazioni si deve tener conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne” (art. 4, comma 2).

Presidenza

La carica di Presidente della Consulta nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia, Toscana e Veneto, viene ricoperta dal Presidente della Giunta; nelle Regioni Basilicata e Campania dal Presidente del Consiglio regionale; nella regione Lazio dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di emigrazione o un suo delegato; nella Regione Emilia-Romagna è nominato dall'Assemblea legislativa, tra i suoi componenti e nella Regione Marche è eletto dal Consiglio dei marchigiani all'estero, nel suo interno.

Composizione

Relativamente alla composizione della Consulta solo la Regione Campania prevede la presenza di tre rappresentanti delle Associazioni dell'immigrazione. (art. 6, comma 1, lett e)

Presenza dei giovani

Le regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Veneto la prevedono la presenza dei giovani tra i componenti della Consulta; la Regione Basilicata prevede il Forum dei giovani lucani nel mondo (art. 11 bis); la Toscana le Associazioni dei giovani toscani nel mondo (art. 31) e i coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo (art. 38);

Presenza femminile

Relativamente alla presenza femminile, la Calabria per la composizione della Consulta richiama il settimo comma dell'art. 117 della Costituzione, che prevede che le leggi regionali “..... promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive” (lett. l) e m) art. 17); le Marche prevedono che “nelle designazioni si deve tener conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne” (art. 4, comma 2).

Presidenza

La carica di Presidente della Consulta nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia, Toscana e Veneto, viene ricoperta dal Presidente della Giunta; nelle Regioni Basilicata e Campania dal Presidente del Consiglio regionale; nella regione Lazio dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di emigrazione o un suo delegato; nella Regione Emilia-Romagna è nominato dall'Assemblea legislativa, tra i suoi componenti e nella Regione Marche è eletto dal Consiglio dei marchigiani all'estero, nel suo interno.

Frequenza dei lavori della Consulta

Analizzando le realtà delle diverse Regioni emergono differenze nella frequenza delle riunioni delle Consulte.

Quasi tutte le Regioni prevedono almeno una volta l'anno, l'Emilia-Romagna due volte l'anno, le Marche almeno una volta ogni due anni, la Toscana una volta nel periodo della legislatura.

Decadenza e rieleggibilità

Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna prevedono che i consultori decadono se non partecipano ai lavori per più volte consecutive;

Umbria, Calabria, Emilia-Romagna prevedono che non si possa ricoprire la carica di consultore per più di due mandati consecutivi; in Abruzzo per non più di due volte; in Basilicata i consultori, non possono rimanere in carica per più di dieci anni; in Toscana, i vicepresidenti e i coordinatori di area geografica non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

Durata in carica

Per la durata in carica, quasi tutte le Regioni prevedono la durata della legislatura, la Campania quattro anni, le Marche dall'inizio della legislatura fino all'insediamento del nuovo organismo, il Molise fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Consiglio regionale ed entro tale termine deve essere ricostituito e la Puglia cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina.

Compiti delle Consulte

Tra i compiti della Consulta il programma di legislatura e il piano annuale degli interventi.

Il programma indica le linee, gli indirizzi e gli obiettivi della politica regionale in materia di corregionali all'estero. Il Piano contiene, le iniziative dirette a valorizzare il ruolo delle comunità nella promozione all'estero delle rispettive regioni.

Quasi tutte le Consulte hanno semplicemente una funzione consultiva, cioè esprimono un parere sulla proposta di programma della Giunta in materia di emigrazione. Ci sono però delle

eccezioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna ed Umbria attribuiscono alle rispettive Consulte anche il compito di avanzare proposte per il Programma di legislatura e il Piano annuale degli interventi, contribuendo, così, loro stesse alla redazione del piano.

Finanziamenti

Per quanto riguarda i finanziamenti si distinguono i contributi per emigrati in caso di un loro rientro definitivo in Italia dopo una prolungata permanenza fuori per motivi di lavoro, da quelli per emigrati in caso di residenza all'estero.

Tra i finanziamenti possiamo distinguere:

Avvio di attività produttive o reinserimento professionale

Quasi tutte le Regioni prevedono contributi per l'avvio di attività produttive o per il reinserimento professionale (Umbria, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Puglia e Veneto)

Iniziative e attività culturali per la tutela dell'identità dei paesi di origine

Tutte le Regioni promuovono iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale per mantenere e rafforzare l'identità culturale di origine

Interventi socio-assistenziali

Pur se con modalità diverse, la maggior parte delle Regioni prevede il sostegno economico di singoli corregionali all'estero che si trovano in condizioni di bisogno.

Tutte le Regioni prevedono il concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari nella Regione di appartenenza e alle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di emigrati o di loro familiari.

In evidenza la Regione Basilicata che promuove sia per i lucani residenti all'estero, sia per i lucani rientrati in Italia, forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa anche mediante l'assegnazione ai corregionali, indigenti e privi di altra forma di tutela sanitaria ed assistenziale, di contributi, per la stipula di polizza sanitaria e previdenziale, anche con istituti operanti in Basilicata

Anche le Regioni Calabria e Lazio tra gli interventi prevedono contributi per il raggiungimento dei requisiti contributivi ai fini pensionistici con riferimento ai periodi assicurativi maturati anche all'estero, contribuendo, in questo modo al riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia;

Spesso si creano delle situazioni di disparità di trattamento per cui italiani bisognosi, che si trovano nelle stesse situazioni di necessità, si vedono trattati in base a parametri diversi solo a causa della diversa provenienza regionale.

Integrazione scolastica e Borse di studio

Un'alta percentuale di Regioni prevede borse di studio per studenti figli di emigrati che vengono così messi nelle condizioni di arricchire le proprie competenze attraverso esperienze universitarie in Italia e, al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei lavoratori emigrati, dei loro figli e parenti rimpatriati, promuove corsi di recupero linguistico, corsi di lingua e di cultura italiana.

Emilia-Romagna, Lazio, Molise e Toscana prevedono il finanziamento di corsi di Lingua e cultura italiana per emigrati all'estero, mentre Basilicata, Calabria, Campania, Marche e Veneto offrono corsi di lingua italiana in per coloro che rientrano in Regione.

Informazione

La maggior parte delle Regioni pone in essere interventi finalizzati a favorire l'informazione degli emigrati sulle attività della Regione, sullo sviluppo sociale, culturale, produttivo e sulla situazione occupazionale, nonché sulle modalità per accedere ai benefici previsti da leggi regionali, a mezzo stampa, diffusione di periodici di informazione, di siti internet, comunicazioni radio televisive e reti telematiche e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività

della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per i cittadini nel Mondo

Associazionismo

Tutte le Regioni riconoscono e sostengono l'associazionismo come momento di aggregazione delle comunità degli italiani all'estero e valorizzano le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emigrati all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.

Albo – Registro delle Associazioni dei cittadini emigrati all'estero

Tutte le Regioni prevedono un albo/registro regionale delle associazioni degli emigrati all'estero.

Statuti regionali

Per quanto riguarda gli **Statuti delle Regioni** tutti hanno preso in considerazione i corregionali nel mondo, riconoscendone così il ruolo e l'importanza. Gli Statuti dell'Umbria (art. 8) e della Basilicata (art. 11), li hanno previsti tra i principi programmatici; Abruzzo, Campania, Toscana e Veneto tra le disposizioni di principio; la Calabria tra le finalità della regione; l'Emilia-Romagna pone il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, tra gli obbiettivi della Regione; il Lazio tra lo Sviluppo civile e sociale favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all'estero e le loro associazioni e comunità; le Marche tra lo Sviluppo economico e rapporti sociali riconosce e promuove l'attività dei marchigiani emigrati all'estero e dei loro discendenti; il Molise nell'articolo relativo al "Patrimonio storico e culturale" salvaguardia e valorizza lo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con i molisani residenti all'estero o in altre regioni e con le loro associazioni, favorendone la partecipazione alle iniziative delle comunità di origine e della Regione nei luoghi di residenza, nonché il rientro ed il reinserimento. (**art. 8**); la Puglia valorizza il legame con i pugliesi emigrati e prevede, tra le Autorità di garanzia, il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, che interviene nella tutela dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero.

Interventi per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali.

Nella tabella che segue, si sono messe a confronto le leggi regionali di Calabria, Lazio, Puglia e Toscana, relative agli interventi per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali, con il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale dell'Umbria "Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie".

La leggi Regionali messe a confronto prevedono tutte contributi per favorire la partecipazione dei cittadini residenti all'estero alle consultazioni elettorali regionali e amministrative.

Il contributo previsto dalle Regioni Umbria e Lazio viene quantificato come mancato guadagno, che la partecipazione alle consultazioni elettorali comporta per gli emigrati; nelle altre Regioni viene quantificato come rimborso spese.

Il Lazio stabilisce la cifra complessiva come rimborso spese di L. 200.000 e la Toscana differenzia il contributo concesso ai cittadini toscani provenienti dai paesi europei (103 euro) da quello in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei (206 euro).

Nelle altre Regioni viene quantificato dalla Giunta regionale.

Tutte le leggi prevedono che i contributi vengano erogati dai comuni e quindi rimborsati dalla Giunta regionale dietro presentazione della documentazione della effettiva partecipazione alla consultazione elettorale dei cittadini residenti all'estero e delle spese sostenute.

Interventi per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali.

Tabella comparativa leggi regionali

Umbria	Calabria	Lazio	Puglia	Toscana
Atto n. 1344 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 1029 del 18/09/2017) “Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie”.	L.R. 6 novembre-2012 n. 54 - Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo.	LR. 16 febbraio 1990, n. 12 - Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali ed amministrative.	L.R. 11 dicembre 2000 n. 23 - Interventi a favore dei pugliesi nel mondo.	L.R. 22 maggio 2009 n. 26 Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.
		Art. 1 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 34 dello Statuto, garantisce a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipazione alle consultazioni regionali ed amministrative consentendo in tal modo l'esercizio reale del diritto-dovere di voto, per la determinazione della politica regionale e locale.		
Art. 7 (Interventi di sostegno e contributi) 5. I comuni, allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto dovere di cui	Art. 4 Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali. 1. La Regione, per le finalità	Art. 2 1. Considerato che la partecipazione degli emigrati alle consultazioni regionali ed amministrative comporta una perdita per mancato guadagno	Art. 5 Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali 1. La Regione al di fuori delle	Art. 32 Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali. 1. La Regione, al di fuori

<p>all'articolo 48 della Costituzione, concedono, per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali e comunali, una indennità per mancato guadagno a favore degli umbri all'estero iscritti nell'elenco dell'Associazione italiani residenti all'estero (AIRE).</p>	<p>di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un contributo forfettario a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini calabresi residenti all'estero.</p>	<p>da parte degli stessi, i comuni della Regione sono autorizzati ad erogare una indennità stabilita nella cifra complessiva di L. 200.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi che rientrano per esercitare il diritto di voto regionale ed amministrativo.</p>	<p>procedure di programmazione di cui al Titolo III, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto dal voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini pugliesi residenti all'estero.</p>	<p>delle procedure di programmazione di cui al titolo V della presente legge, per agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.</p>
<p>6. La Regione rimborsa ai comuni le indennità di cui al comma 5, su specifica richiesta dei comuni stessi.</p> <p>7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri, le modalità e la quantificazione dei contributi di cui al comma 3 e dell'indennità per mancato guadagno di cui al comma 5.</p>	<p>2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determinato dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell'anno di riferimento della consultazione stessa.</p>		<p>2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determinata dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell'anno di riferimento della consultazione stessa.</p>	<p>2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:</p> <p>a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;</p> <p>b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.</p>
				<p>3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).</p>

	<p>3. I comuni danno comunicazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.</p>	<p>Art. 3</p> <p>1. L'indennità è corrisposta dai comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero.</p>	<p>3. I comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.</p>	<p>4. I comuni informano gli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio delle cartoline elettorali.</p>
	<p>4. I comuni erogano il contributo previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.</p>	<p>2. I comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze contenute nella presente legge a ciascuno degli elettori residenti all'estero unitamente all'invio del certificato elettorale o della cartolina d'avviso di elezioni regionali ed amministrative.</p>	<p>4. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.</p>	<p>5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.</p>
	<p>5. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello</p>	<p>3. Ai comuni viene corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente legge con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>4. A tale scopo i comuni medesimi presentano all'assessorato competente per i problemi dell'emigrazione una certificazione contabile</p>	<p>5. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello</p>	<p>6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello</p>

	<p>in cui si sono svolte le elezioni.</p>	<p>delle spese sostenute.</p> <p>5. Ai comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 70 per cento della spesa prevista.</p>	<p>in cui si sono svolte le elezioni.</p>	<p>in cui si sono svolte le elezioni.</p>
		<p>Art. 4</p> <p>1. All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con l'inserimento nel bilancio annuale per l'anno in cui ricadono le scadenze elettorali regionali ed amministrative, degli stanziamenti occorrenti da iscrivere nel capitolo denominato: "Trasferimento ai comuni della Regione delle somme occorrenti per garantire ai cittadini emigrati all'estero il diritto di voto nelle elezioni regionali ed amministrative.</p>		